2. Quadro normativo

Nell'esame della pregressa normativa e di quella vigente, di disciplina dell'Istituto in considerazione, conviene richiamare inizialmente alcune significative disposizioni dell'indicato statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1050 del 21 novembre 1985.

In particolare, va evidenziato che detto statuto precisa che l'Istituto nazionale di ottica di Firenze è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha i seguenti fini: a) ricerca scientifica e tecnologica e attività promozionale nei vari campi dell'ottica; b) formazione e perfezionamento di ricercatori e tecnici in ottica, anche mediante il conferimento di borse di studio e premi; c) attività di consulenza e collaudo ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e Imprese.

Quali organi dell'Istituto sono stati previsti il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori dei conti.

Con riferimento agli organi dell'Istituto, è poi intervenuto il disposto dell'art. 4 del Regolamento emanato con decreto 4 maggio 2001, il quale stabilisce come organi dell'Istituto il Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato di consulenza scientifica ed il Collegio dei revisori dei conti.

In altri termini, siffatta variazione degli organi, avvenuta nel quadro del mutamento di diverse disposizioni normative, attesta che la nuova disciplina dell'Istituto acquisisce una particolare nuova valenza soltanto nel periodo successivo al quadriennio 1997-2000, oggetto del presente referto, eccettuata qualche innovazione iniziata, però, solo durante l'esercizio finanziario del 1999.

Ciò premesso, conviene sottolineare - nel quadro delle innovazioni legislative intervenute dopo l'approvazione dello statuto del 1985, che hanno direttamente riguardato l'Istituto - che una specifica incidenza ha avuto la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.), la

quale, all'art. 8, ha previsto che gli Enti di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, dandosi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

Peraltro, l'estensione agli stessi Enti delle norme in materia di autonomia finanziaria e contabile prevista per le Università ha consentito che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità venissero emanati dagli stessi Enti e sottoposti al vaglio del Ministero vigilante.

Con D.P.R. 5 agosto 1991, anche l'INO, inizialmente non rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 8 cit., è stato poi riconosciuto, in attuazione del procedimento di identificazione previsto dalla stessa legge n. 168 del 1989, come Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale.

Anche in assenza delle disposizioni attuative, è stato previsto dall'art. 17 della legge n. 168 del 1989 che i Regolamenti di detti Enti potevano essere ugualmente emanati, previa sottoposizione peraltro ai prescritti controlli ministeriali.

Siffatta previsione è stata oggetto anche in passato delle considerazioni critiche sulla carenza di una normativa quadro in tale settore, suscettibile di comportare una molteplice serie d'interventi dei singoli Enti disomogenei nei punti essenziali.

A prescindere da queste considerazioni, va sottolineato che per anni l'Istituto in questione non ha provveduto ad esercitare il potere di autonomia regolamentare normativamente conferitogli.

In proposito è d'uopo ricordare che nella precedente relazione, relativa agli esercizi 1994, 1995 e 1996, era stato indicato che l'INO aveva comunicato di avere in via di definizione il nuovo Regolamento di contabilità da sottoporre nel corso del 1998 ai Ministeri vigilanti, con la precisazione comunque del non ancora intervenuto provvedimento normativo di definizione dei principi nella materia.

Per quanto concerne, in particolare, il nuovo ordinamento dell'Istituto di cui ai citati artt. 8 e 17 della legge n. 168 del 1989,

deliberato dal Consiglio di amministrazione e assentito con la indicata nota ministeriale n. 814 del 22 giugno 1998, è opportuno evidenziarne sinteticamente la seguente portata normativa.

L'art. 1 definisce la natura dell'Istituto, quale Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, avente piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.

L'art. 2 dispone che l'Istituto ha autonomia scientifica nel quadro della programmazione nazionale in coerenza con le sue funzioni istituzionali; ha, inoltre, autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, centrali e periferiche, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati, potendo, altresì, partecipare a consorzi, società di ricerca e società consortili, anche internazionali, stranieri e comunitari, senza fine di lucro, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento di conoscenze nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e d'interesse applicativo; ha, infine, autonomia amministrativa, finanziaria e contabile che si esercita nei modi e nei limiti stabiliti dal comma 5 dell'art. 8 della ripetuta legge n. 168 del 1989.

L'art. 3 stabilisce, in materia di modalità di espletamento delle funzioni, che l'attività dell'Istituto si svolge sulla base di un programma triennale e di piani annuali di attuazione del programma stesso.

Nei successivi articoli sono indicati gli organi dell'Istituto - cioè il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico ed il Collegio dei revisori dei conti - con la precisazione della rispettiva nomina, nonché delle funzioni, della composizione e funzionamento e delle attribuzioni.

È delineato, altresì, lo status del Direttore generale e, infine, sono ricomprese norme attinenti alla revisione del regolamento, alle disposizioni transitorie ed all'abrogazione di norme contrastanti o incompatibili con il regolamento stesso.

Nel quadro normativo in riferimento va richiamato, in particolare, il D. L.vo 29 settembre 1999, n. 381, la cui portata innovativa in relazione alla denominazione dell'Istituto in considerazione è stata già indicata nella premessa della presente relazione.

Va, quindi, ora precisato che detto recente decreto legislativo disciplina l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e contiene disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Specificamente nel titolo II di detta normativa, contenente disposizioni per altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'art. 7, riguardante l'Osservatorio geofisico sperimentale e l'Istituto di Ottica, stabilisce al comma 5, come già delineato in premessa, che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto Nazionale di Ottica assume la denominazione di Istituto Nazionale di Ottica Applicata (I.N.O.A.)".

Dall'ulteriore precisazione dello stesso comma 5 e cioè che "oltre ai compiti istituzionali già determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici", si evince chiaramente che l'intervenuta modifica della denominazione è strettamente connessa all'esercizio di nuovi ed incisivi compiti rispetto a quelli che erano in atto vigenti.

In argomento, va peraltro aggiunto che il successivo comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo in questione stabilisce che il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata è costituito da un Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. L.vo 5 giugno 1998, n. 204, nonché da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno

designato dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente.

In sede di prima applicazione del decreto, in sostituzione dei membri designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca dell'ente tra i dirigenti di ricerca, i quali decadranno all'atto della nomina dei membri che saranno designati dal CSN.

In definitiva, anche il comma 6 dell'art. 7 cit. comporta una significativa variazione del sistema normativo disciplinante l'Istituto in considerazione, con specifico riferimento alla composizione degli organi, che sarà precisata nell'apposito paragrafo della presente relazione.

Si deve, inoltre, aggiungere che il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, oltre che mutare la denominazione dell'Istituto e integrare i compiti istituzionali già svolti, come sopra precisato, ha esteso all'Ente alcune importanti disposizioni del D.L.vo 30 gennaio 1999, n. 19, concernente il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

Stante questa portata normativa e a seguito di detto decreto legislativo n. 381 del 1999, è stato predisposto l'indicato recente Regolamento di organizzazione e funzionamento, la cui emanazione è avvenuta con decreto del Presidente dell'Istituto 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2001, tenuto conto, peraltro, del decreto del Commissario straordinario n. 47 del 24 aprile 2001 di approvazione dello schema di Regolamento della specie.

Il Regolamento di cui trattasi, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - con abrogazione di tutte le disposizioni con esso incompatibili e in particolare del precedente ordinamento dell'INO - anche se vigente solo da data recente e comunque successivo agli esercizi finanziari di specifico referto, merita, tuttavia, una particolare, ancorché sintetica, valutazione in questa sede, attesane la rilevanza ed inoltre la circostanza che si è provveduto alla sua

emanazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

In particolare, una significativa valenza hanno al riguardo la definizione della natura e dei compiti dell'INOA, i corrispondenti principi generali di organizzazione e funzionamento, il piano di attività e l'indicazione e funzionalità degli organi.

Per quanto riguarda gli organi dell'Istituto e altre analoghe considerazioni contenute nel Regolamento in questione, le precisazioni principali saranno effettuate nell'apposito paragrafo degli organi.

In questa sede è bene rappresentare, invece, che l'Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A., Istituto o Ente), avente sede in Firenze, è definito esattamente dall'art. 1 del Regolamento come ente di ricerca a carattere non strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico e con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Sempre come precisato nell'art. 1 cit., l'INOA predispone ed attua programmi di attività, ricerca e sviluppo nei campi dell'ottica, compresa la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici e delle sue applicazioni, ivi incluse quelle industriali, anche in collaborazione con università, enti, consorzi partecipati o costituiti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali; partecipa all'elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali; rende disponibili per la comunità scientifica i risultati delle attività e dei programmi di ricerca; cura e promuove la valorizzazione, lo sviluppo pre-competitivo, il trasferimento tecnologico e la diffusione dei risultati delle ricerche e degli studi svolti in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; svolge, anche attraverso assegnazione di borse o di premi di studio e di ricerca, ovvero in convenzione con le università, attività di formazione specialistica e di formazione continua, permanente e ricorrente, non universitaria, universitaria, post-universitaria e post-dottorato di ricercatori e tecnici; può fornire a soggetti pubblici e privati, nell'ambito del perseguimento

delle proprie finalità, attività di consulenza, di ricerca e di formazione, di supporto tecnico-scientifico, nonché servizi, nei campi dell'ottica e delle applicazioni industriali dell'ottica.

Viene, altresì, normativamente puntualizzato che l'INOA, per il perseguimento delle proprie finalità, può stipulare contratti con soggetti pubblici e privati, convenzioni o accordi con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, potendo altresì, partecipare, anche promuovendone la costituzione, in società, consorzi e fondazioni.

Cessa, quindi, il precedente vincolo di partecipazione esclusivamente nei confronti di organismi senza fini di lucro e vengono anzi ampliati gli strumenti di intervento riconosciuti ai più grandi enti di ricerca.

Relativamente ai principi generali di organizzazione e funzionamento, viene fatto correttamente riferimento - oltre che alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, nonché agli artt. 8, 10, 12 e 13 del ripetuto D. L.vo n. 381 del 1999 - alla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni; alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni e integrazioni; al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Quanto non previsto, peraltro, nei principi in questione è riferito alla disciplina del codice civile.

È normativamente previsto, inoltre, che l'INOA opera sulla base di un Piano triennale di attività a carattere scorrevole, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR) di cui all'art. 1 del D.L.vo 5 giugno 1998, n. 204, tenendo conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea.

3. - Gli organi

Prima dell'attuazione del disposto dell'art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 381 del 1999 sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata, la composizione degli organi, delineata nelle precedenti relazioni, era la seguente:

- il Presidente, che sovraintende all'andamento generale dell'Ente e allora presiedeva il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico;
- il Consiglio di amministrazione, che era tenuto ad approvare i bilanci e deliberare i regolamenti ed i contratti dell'Ente;
- Il Comitato scientifico, cui competeva la formulazione delle linee programmatiche dell'attività dell'Istituto, la predisposizione del piano annuale delle ricerche, la determinazione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi per la ricerca scientifica e per l'impiego del personale di ricerca;
- il Collegio dei revisori dei conti, preposto al riscontro degli atti di gestione, all'esame e relazione sui bilanci, all'accertamento della regolarità delle strutture contabili ed alla effettuazione delle verifiche di cassa.

Come già segnalato nella precedente relazione, detto organo di revisione ha svolto regolarmente la propria attività ed ha costantemente raccomandato all'Ente di procedere all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione ed alla predisposizione dei regolamenti di amministrazione e contabilità.

Secondo il recente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ottica applicata, di cui al citato decreto 4 maggio 2001 – che attua le disposizioni legislative di modifica del pregresso Consiglio di amministrazione – sono previsti all'art. 4 i seguenti organi:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato di consulenza scientifica;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Questa composizione, conforme alla vigente disciplina legislativa in materia concernente anche altri Enti di ricerca, merita una sintetica illustrazione in questa relazione, con particolare riferimento alle rispettive funzioni.

a) Il Presidente

Il Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è organo di direzione politica ex art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabilendo, unitamente al Consiglio direttivo, gli obiettivi programmatici generali dell'attività dell'Ente e le direttive per il conseguimento dei fini istituzionali.

Il Presidente promuove, quindi, lo sviluppo delle attività dell'INOA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello nazionale e internazionale, adottando, altresì, nell'esercizio delle proprie competenze gli atti che impegnano l'INOA verso l'esterno, attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.

Nell'art. 6 del Regolamento in questione sono riportate, fra l'altro, le ulteriori specifiche e molteplici funzioni del Presidente attinenti all'organizzazione dell'Istituto.

b) Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dell'INOA è nominato con decreto del Ministro vigilante ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'Istituto.

Una dettagliata precisazione delle numerose funzioni e del funzionamento di detto Consiglio è riportata, rispettivamente, negli artt. 8 e 9 del Regolamento in questione.

I membri del Consiglio direttivo, la cui carica è incompatibile con quelle di direttore di struttura e di componente del Comitato di consulenza scientifica, non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi dell'Ente.

c) Il Comitato di consulenza scientifica

Il Comitato di consulenza scientifica, nominato dal Consiglio direttivo, è costituito dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e, inoltre, da due rappresentanti dell'Università di Firenze, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante dell'Agenzia spaziale italiana e da quattro membri eletti nel proprio ambito dai ricercatori in servizio presso l'Istituto.

La carica di membro del Comitato in questione è incompatibile con quelle di componente del Consiglio direttivo e di Direttore di struttura.

In una sintetica illustrazione del corrispondente funzionamento, va sottolineato che questo Comitato esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, parere sul piano di attività triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, nonché svolge, inoltre, attività consultiva e istruttoria su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Ente a seguito di richiesta del Consiglio direttivo, che stabilisce, altresì, il termine entro il quale il parere deve essere reso e decorso il quale ne può prescindere.

d) Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio direttivo ed è costituito sulla base delle designazioni, ciascuna di un revisore effettivo e di uno supplente, della Presidenza della Corte dei conti, del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Oltre a svolgere le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, per quanto compatibile, detto Collegio vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale; accerta la regolarità della tenuta dei libri e scritture contabili; esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le situazioni contabili, redigendo apposite relazioni, contenenti il proprio parere; effettua almeno trimestralmente verifiche di cassa e dei valori dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia; può richiedere chiarimenti al Consiglio direttivo in merito ad atti e, in generale, sulle scelte gestionali e amministrative; esercita ogni altra funzione espressamente prevista da norme di legge e di regolamento.

e) Altre strutture organizzative

In conclusione, sull'assetto organizzativo dell'INOA, va ulteriormente precisato che nel Regolamento di cui trattasi è previsto il Direttore generale, nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio direttivo, svolgente, fra l'altro, compiti di supporto agli organi dell'Istituto, di supporto amministrativo alle attività delle strutture nelle quali si articola l'Istituto stesso, nonché tutti i compiti amministrativi correlati con le attività istituzionali.

A proposito delle strutture, è opportuno evidenziare che i compiti delle stesse, gli strumenti per realizzare le attività programmatiche, i relativi livelli di autonomia scientifica, finanziaria, di gestione e organizzativa, nonché le procedure per l'attribuzione delle relative responsabilità, da effettuarsi successivamente ad una valutazione comparativa delle candidature presentate per la nomina dei soggetti preposti, sono specificate nel decreto di costituzione, previa deliberazione del Consiglio direttivo, sulla base delle proposte del Presidente e sentito il Comitato di consulenza scientifica.

Tra le ulteriori strutture in questione è previsto, altresì, il Collegio di Istituto, il quale - formato dal Presidente, dal Direttore generale, dai direttori di struttura e dai responsabili delle unità organiche - costituisce un organismo di coordinamento gestionale e di raccordo tra gli organi di indirizzo e i responsabili della gestione e, fra l'altro, predispone la proposta di Piano triennale di attività e la proposta di Piano operativo annuale.

Per quanto concerne poi la funzione di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del D. L.vo 30 luglio 1999, n. 286, è previsto che questa sia svolta da un organismo collegiale nominato dal Consiglio direttivo ed è formato da tre a cinque esperti, di cui almeno due esterni all'Istituto, tra cui il coordinatore.

Va segnalato, infine, il Comitato interno di valutazione scientifica, il quale - nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e formato da tre esperti esterni all'Istituto, di cui uno anche straniero - ha il compito, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D. L.vo 29 settembre 1999, n. 381, di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'Istituto e delle sue singole strutture.

Ciò premesso, è conveniente, infine, ribadire che quanto sopra delineato sulle determinazioni del recente Regolamento emanato con il decreto 4 maggio 2001 costituisce una consistente innovazione normativa rispetto alla precedente disciplina degli organi sussistente nei quattro esercizi finanziari oggetto del presente referto, ma, tuttavia, attesane l'importanza e la significatività per i prossimi esercizi finanziari, è stato comunque opportuno riportare le sostanziali previsioni in argomento, tenuto conto, peraltro, della dichiarazione in premessa di riferire al Parlamento anche le rilevanti vicende intervenute successivamente all'indicato quadriennio fino a data corrente.

f) Unità organiche

Le linee di ricerca dell'Istituto risultano ripartite, come peraltro puntualmente evidenziato nei consuntivi scientifici, fra le seguenti unità organiche: Ottica quantistica, Metrologia ottica e Optoelettronica.

Come U.O. è riportata nei consuntivi scientifici anche la Sezione di Napoli.

L'Ottica quantistica approfondisce lo studio dei fenomeni caotici e della loro complessità.

La Metrologia ottica è caratterizzata da diverse finalità, fra le quali conviene evidenziare, a titolo d'illustrazione di detta unità organica, quelle che sono state ribadite in tutti e quattro gli anni dal 1997 al 2000.

In questo periodo risultano, quindi, seguite soprattutto le linee di ricerca: Collaudi ottici, Misure interferometriche, Ottica tecnica, Analisi non distruttive applicate ai beni culturali, Microscopia ottica di campo vicino, Metrologia ottica con lettori di compact disc, Sussidi didattici, Tecniche di microscopia ottica avanzata per applicazioni biomediche.

La Optoelettronica, a sua volta, ha come obiettivo primario lo sviluppo nel campo industriale e della biomedica.

Va segnalato, infine, che l'operatività delle dette unità organiche ha riguardato, oltre che il periodo in esame, anche quello antecedente, così come illustrato nelle precedenti relazioni.

4. Il personale

È opportuno in questo paragrafo ricordare preliminarmente ciò che in materia di dotazione organica è stato precisato nella precedente relazione con riferimento al periodo 1994-1996 e cioè la costituzione dell'organico dell'Istituto di 63 unità, più il Direttore generale, cui si è provveduto con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 231 del 30 aprile 1993, approvata nel corso del 1994 dall'Autorità di vigilanza, in ottemperanza a quanto previsto nell'accordo sindacale reso esecutivo dal D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, richiamato successivamente nell'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La pianta organica dell'Istituto, approvata nel 1993, permane nel quadriennio di cui trattasi nella dotazione di 63 unità, come risulta dal prospetto che segue, nel quale è indicato il personale a tempo indeterminato, distribuito per qualifica e livello professionale :

Livello professionale	Qualifica	Dotazione organica
I	Dirigente di ricerca	7
II	Primo ricercatore	13
III	Ricercatore	13
III	Dirigente	1
IV	Collaboratore T.E.R.	1
IV	Funzionario di amministrazione	1
V	Collaboratore T.E.R.	2
V	Funzionario di amministrazione	1
V	Collaboratore di amministrazione	1
VI	Collaboratore T.E.R.	2
VI	Operatore tecnico	1
VI	Collaboratore di amministrazione	1
VII	Operatore tecnico	3
VII	Collaboratore di amministrazione	2
VII	Operatore di amministrazione	2
VIII	Operatore tecnico	4
VIII	Ausiliario tecnico	1
VIII	Operatore di amministrazione	2
IX	Ausiliario tecnico	1
IX	Operatore di amministrazione	3
X	Ausiliario tecnico	1
		63

Conviene, però, a questo punto segnalare la novità al riguardo introdotta nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2001, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 17 del 23 gennaio 2001.

Il suddetto documento previsionale presenta, infatti, con riferimento alla situazione del personale dipendente, il Direttore generale ed una consistenza organica di 61 unità, con riduzione conseguentemente di due posti d'organico, concernenti specificamente l'ottavo livello professionale della qualifica di operatore tecnico ed il nono livello professionale della qualifica di operatore di amministrazione, scesi, rispettivamente, da 4 a 3 e da 3 a 2 posti.

Questa riduzione comunque, oltre che essere al momento soltanto una previsione, è indubbiamente di scarso rilievo sostanziale, tanto più ove si consideri che i dipendenti in servizio sono in numero molto inferiore, per cui da anni permangono numerosi posti d'organico scoperti.

Come riportato nei conti consuntivi dei quattro esercizi finanziari oggetto del presente referto, le unità in servizio al 31 dicembre di ciascun anno risultano in numero di 41 + 1 (D.G.) nel 1997, in numero di 43 nel 1998 e nel 2000 e in numero di 44 nel 1999.

Una volta esternato sul personale queste indicate precisazioni in tema di dotazione organica, diviene ora necessario puntualizzare le corrispondenti spese.

Nella tabella che segue sono evidenziate le spese per il personale nel quadriennio in esame e, per raffronto, anche quelle dell'esercizio finanziario del 1996:

(in milioni di lire) **COSTO PER IL PERSONALE**

	1996	1997	1998	1999	2000
Stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo tecnico-professionale	1.673,8	2.010,0	2.006,6	2.071,5	2.171,6
Stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo amministrativo	303,2	398,0	432,2	432,4	421,2
Compensi per lavoro straordinario e per miglioramento dell'efficienza	177,3	176,8	175,2	169,2	169,2
Spese per borse di studio e assegni di ricerca	24,0	48,0	55,0	230,0	404,2
Indennità e rimborso spese trasporto ad associati (all'interno ed estero) e borsisti	8,2	2,0	0,9	3,8	8,2
Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno e all'estero	36,2	55,2	35,5	71,2	59,0
Oneri previdenziali e assistenziali	728,9	878,3	630,7	638,5	661,6
Spese per servizi sociali	51,0	61,1	72,1	85,5	81,4
Spese per distribuzione utili su contratti	-	12,8	8,8	-	4,9
Spese per la formazione del personale	-	2,4	9,4	12,0	6,9
Competenze accessorie a ricercatori, tecnologi e dirigenti amministrativi	-	-	-	49,2	17,6
Spese per funzionamento ARAN	-	-	-	-	0,2
Adempimenti per il personale dipendente - legge 626	-	-	-	1,0	1,2
Indennità di anzianità	251,3	193,2	-	450,0	200,0
TOTALE	**3.253,9**	**3.837,8**	**3.426,4**	**4.214,3**	**4.207,2**
Differenza % su totale anno precedente		*17,94*	*-10,71*	*22,99*	*-0,16*
COSTO MEDIO UNITARIO					
Totale oneri	3.253,9	3.837,8	3.426,4	4.214,3	4.207,2
Numero dipendenti	41	42	43	44	43
Onere medio individuale	79,4	91,4	79,7	95,8	97,8
Variazione annua in %	-	*15,1*	*-12,8*	*20,2*	*2,1*

Le voci riportate nella suesposta tabella sono ricomprese, eccettuata quella dell'indennità di anzianità, nelle spese correnti dei rendiconti finanziari e specificamente nella categoria II concernente appunto gli oneri per il personale in attività di servizio.

La voce non ricompresa nella categoria II, relativa all'indennità di anzianità, rientra - come risulta dal conto economico degli esercizi, che